

**ACCORDO SPECIFICO
DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA**

TRA

la **Scuola Normale Superiore** con sede in Pisa alla Piazza dei Cavalieri n. 7 c.f. 80005050507 (nel seguito detta SNS), in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* e Direttore Prof. Salvatore Settis, nato a Rosarno (RC) l'11.06.1941 domiciliato per la carica presso la sede della SNS

e

L'**Università degli Studi di Pisa**, con sede in Pisa al Lungarno Pacinotti 44, c.f. 00286820501 (di seguito detta Università), rappresentata dal Rettore *pro-tempore* Prof. Marco Pasquali nato a Cremona il 02.03.1947 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Università stessa,

premessi che

- tra le parti è da tempo in atto un proficuo e costante rapporto di collaborazione istituzionale disciplinato da una Convenzione quadro stipulata nel 1992 ed attualmente valida ed efficace;
- i docenti, i ricercatori e i perfezionandi/dottorandi di ciascuna parte partecipano ad attività istituzionale nell'ambito delle strutture didattico-scientifiche dell'altra parte;
- è interesse delle Parti favorire l'ottimale utilizzo e scambio delle risorse, finanziarie, umane e tecnico-strumentali con particolare riferimento alla elaborazione e svolgimento di attività di ricerca su programmi nazionali, internazionali e comunitari;
- le parti sono impegnate, in partnership con l'INFN ed altri Atenei italiani e

stranieri, in una collaborazione internazionale presso il CERN di Ginevra (CH) nel programma di ricerca "NA48" nell'ambito della fisica sperimentale delle particelle elementari;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

1.1 - Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

1.2 - La SNS e l'Università, nell'ambito della convenzione quadro citata in premessa, stabiliscono una collaborazione nelle aree di ricerca di comune interesse nell'ambito delle scienze fisiche ed in particolare per lo sviluppo del programma CERN "NA48" e del connesso progetto "P326", secondo le modalità di seguito specificate.

ART.2

2.1 - Le parti contraenti si impegnano a promuovere iniziative volte alla predisposizione ed alla realizzazione di programmi di ricerca e/o formazione, e ad individuare modalità e mezzi di finanziamento, erogati anche da soggetti privati e da organismi internazionali.

2.2 - Le attività saranno svolte presso i locali della SNS e della Università, ovvero nelle sedi concordemente individuate.

ART.3

3.1 - I responsabili scientifici del presente accordo saranno il Prof. Italo Mannelli per la SNS, ed il Prof. Flaviano Costantini per l'Università.

3.2 - I responsabili scientifici avranno i seguenti compiti:

- stabilire gli argomenti di ricerca e di studio che potranno essere sviluppati;
- acquisire e valutare le relazioni di avanzamento o conclusive delle ricerche compiute;

- proporre progetti di ricerca da sottoporre ad approvazione degli organi competenti delle due istituzioni.

ART.4

4.1 – L'Università si impegna a mettere a disposizione delle attività di ricerca da realizzarsi in base al presente accordo il proprio personale di ricerca nonché i propri laboratori, le strumentazioni scientifiche necessarie ed i propri servizi tecnici.

4.2 – La SNS si impegna a mettere a disposizione delle attività di ricerca da realizzarsi in base al presente accordo il proprio personale di ricerca e le eventuali risorse finanziarie di volta in volta autorizzate dai competenti organi accademici. La SNS si impegna, inoltre, a contribuire alle spese di ricerca - quali nuove strumentazioni, personale, missioni etc. - mediante un sostegno finanziario omnicomprensivo di € 49.500,00 per anno. Tale contributo sarà corrisposto all'Ateneo pisano, in tre rate quadrimestrali posticipate di € 16.500,00 ciascuna, a decorrere dalla data di stipula, per ciascuno dei tre anni indicati, mediante bonifico bancario sul conto dell'Università e dalla stessa direttamente gestito.

4.1 - Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative del proprio personale e degli allievi/studenti/dottorandi che in virtù del presente accordo verrà chiamato ad utilizzare attrezzature scientifiche e tecniche e servizi tecnici, nonché a frequentare i locali dell'altra Parte.

ART.5

5.1 – Ciascun Ente resta responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale impegnato che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni

regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

5.2 - Le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di proprietà di una delle parti, messi a disposizione dell'altra sono sotto la completa responsabilità della parte ricevente.

ART.6

6.1 - Ciascuna delle parti si impegna (per sé e per il proprio personale) a considerare strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico di pertinenza dell'altra parte di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo.

ART.7

7.1 Limitatamente all'attività che costituisce oggetto del presente accordo l'Università e la SNS si impegnano a promuovere la diffusione dei risultati attraverso: pubblicazioni, stampa, convegni, seminari, ecc. con modalità da concordarsi fra le parti. In ogni caso dovrà essere espressamente indicato che le attività ed i relativi prodotti sono stati realizzati in collaborazione tra l'Università e la SNS.

7.2 - Fermo restando il riconoscimento della proprietà intellettuale, le Parti si impegnano a concordare con separati accordi le forme di impiego e sfruttamento economico di eventuali scoperte avvenute per attività compiute nell'ambito del presente accordo.

ART.8

8.1 - Le eventuali controversie relative all'applicazione o interpretazione del presente accordo saranno in ogni caso risolte secondo equità da un Collegio arbitrale composto da un membro designato dalla SNS, da un membro designato

dall'Università di Pisa e da un terzo membro nominato di comune accordo. In mancanza di accordo tra le parti, il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Pisa. L'arbitrato avrà sede a Pisa.

ART.9

9.1 – Il presente accordo ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

9.2 – Ciascuna parte potrà recedere in qualsiasi momento dal presente accordo mediante disdetta da comunicarsi due mesi prima mediante lettera raccomandata con avviso di ricevuta.

ART.10

10.1 – Il presente accordo, redatto per scrittura privata in duplice originale uno per ciascuna Parte, sarà sottoposto a registrazione per il caso d'uso, con oneri a carico dell'Università.

Per l'Università di Pisa, *Prof. Marco Pasquali* _____

Pisa, li

Per la Scuola Normale Superiore *Prof. Salvatore Settis* _____

Pisa, li

Per accettazione ed approvazione della clausola compromissoria di cui all'art. 8

Per l'Università di Pisa, *Prof. Marco Pasquali* _____

Pisa, li

Per la Scuola Normale Superiore *Prof. Salvatore Settis* _____

Pisa, li